

	
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE</p> <p>Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 040676611</p> <p>e-mail: cptrieste@mit.gov.it e.p.c.: cp.trieste@pec.mit.gov.it Comune Duino Aurisina - Devin Nabrežina www.comune.duinoaurisina.gov.it/trieste</p>	<p>COMUNE DI DUINO AURISINA - DEVIN NABREŽINA</p> <p>Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS) Aurisina Cave, 25 – 0403775551</p> <p>e-mail: protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it p.e.c.: comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it www.comune.duino-aurisina.ts.it</p>

Comune Duino Aurisina - Devin Nabrežina www.comune.duinoaurisina.gov.it/trieste

18 GIU. 2021
Prot. N° 10230

PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della _____ alla via _____ n _____, si sono costituiti:

la Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Trieste con sede in Trieste alla piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, n. 4, CF 80019410325, legalmente rappresentata dal Comandante del porto di Trieste pro-tempore, Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE, nato a Milazzo (ME) il 04 Luglio 1961 e domiciliato per la carica in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 4, CF _____,

e

il Comune di Duino Aurisina – Devin Nabrežina, , con sede a Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS), località Aurisina Cave, 25 –, CF 00157190323 agli atti del presente atto legalmente rappresentata dal Sindaco, Daniela PALLOTTA, nata a Gorizia il 21 gennaio 1965 e domiciliata per la carica in Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS), località Aurisina Cave, 25, CF PLLDNL65A61E0981,

VISTI:

- la legge 30 settembre 1996, n. 42 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” ed in particolare l'articolo 49 che prevede l'istituzione della

Riserva Naturale Regionale delle "Falesie di Duino - Devinske Stene", di cui il Comune di Duino – Aurisina è individuato quale Organo Gestore ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 co. 5 e 31 co. 1 lett. a) della stessa legge;

- il Decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG 17 aprile 2009, n. 110/Pres. di approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino – Devinske Stene";
- il protocollo d'intesa stipulato, a livello centrale, in data 4 ottobre 2016 tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e l'ANCI finalizzato, di fatto, a promuovere una più stretta collaborazione tra le due Amministrazioni sia a livello centrale che periferico ed i cui contenuti sono stati divulgati dal Comando Generale con dp. prot. 0124218 in data 12.10.2016;
- l'accordo quadro di collaborazione siglato, a margine del predetto protocollo di intesa, tra la Direzione Marittima di Trieste e l'ANCI del Friuli Venezia Giulia in data 04 Agosto 2017 finalizzato ad individuare possibili settori di cooperazione, su base convenzionale, tra i Comuni della Regione FVG e l'Autorità Marittima;
- in particolare il punto 2 dell'art. 1 del sopracitato accordo quadro che individua, tra i possibili settori di collaborazione, il "rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo sull'utilizzo delle spiagge e del demanio marittimo attraverso l'impiego di risorse della Guardia Costiera in aggiunta al servizio di polizia locale istituzionalmente competente";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il Regolamento CE 1224/2009, che istituisce un regime di controlli unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n.4 e ss.mm.ii. avente ad oggetto misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art.3 della Legge 28 gennaio 1994 n.84

- il dp. prot. n. _____ in data _____ con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto autorizza la stipula del presente atto;

CONSIDERATO CHE:

- la costa litoranea del Comune di Duino Aurisina si estende dalle foci del Timavo al territorio denominato Filtri di Aurisina;
- il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha un primario e consolidato ruolo tra gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero a salvaguardia dei precipui e delicati *habitat* e le specie in esso dimoranti;
- la finalità di incremento della vigilanza presso l'area a mare dell'intero litorale del Comune di Duino Aurisina può esser raggiunta grazie al potenziamento ed alla razionale ottimizzazione ed utilizzo, anche in termini di dislocazione, delle risorse attualmente a disposizione della Capitaneria di porto di Trieste;
- le unità navali dipendenti dalla Capitaneria di porto di Trieste attualmente risultano dislocate presso l'omonimo sorgitore e pertanto, per poter raggiungere l'area marina del Comune di Duino Aurisina, devono percorrere la distanza di circa 9,5 miglia nautiche, con tempistiche variabili in relazione alle caratteristiche del mezzo nautico disponibile oltre che alle condizioni meteo marine in atto;
- il Comune di Duino Aurisina ravvisa la necessità di incrementare la frequenza della sorveglianza all'interno dell'area a mare dell'intero litorale, specialmente durante il periodo di maggior pressione antropico/nautica sulla costa, favorendo, la collaborazione con la Capitaneria di porto di Trieste.
- è obiettivo primario delle parti, con la stipula del presente accordo di collaborazione, consolidare ulteriormente l'intercorrente legame di stretta cooperazione inter-istituzionale in materia di tutela dell'ambiente marino/costiero, di verifica della corretta applicazione della normativa a tutela delle risorse alieutiche e costante salvaguardia della corretta fruizione del mare e della costa;
- è interesse comune definire modalità tecnico-operative nei rapporti di collaborazione tra le parti contraenti;

PRESO ATTO:

che il presente accordo di collaborazione non può sostituire, né modificare eventuali impegni assunti in convenzioni stipulate a livello centrale;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO
QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Finalità della convenzione)

1. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare sinergicamente al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in premessa citata incrementando la frequenza della sorveglianza all'interno dell'intero litorale del Comune di Duino Aurisina compreso tra le foci del Timavo e la zona denominata Filtri di Aurisina nel corso dell'intero anno solare, con particolare riguardo al periodo di maggior pressione antropico/nautica sulla costa.
2. La Capitaneria di porto di Trieste si impegna a fornire risorse umane, professionalità e competenze specialistiche per garantire una più incisiva presenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera nell'area in parola, prevedendo mirate operazioni di controllo volte alla tutela dell'ambiente marino e costiero ed allo svolgimento di controlli sulle attività di pesca, specialmente nel periodo identificato come "*stagione balneare*".

Durante la citata attività, qualora dovessero emergere profili di interesse in materia di tutela archeologica (es. avvistamento, individuazione o ritrovamento reperti e/o altri oggetti di possibile valore archeologico), gli stessi saranno trattati congiuntamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Modalità della collaborazione e personale impegnato)

1. L'attività oggetto del presente accordo è il potenziamento della sorveglianza dell'intero litorale del Comune di Duino Aurisina compreso tra le foci del Timavo e la zona denominata Filtri di Aurisina, secondo controllo stilati dalla Capitaneria di porto di Trieste.
2. Entro la fine di ciascun anno solare per la durata della convenzione, le parti dovranno provvedere alla definizione del programma operativo valido per il successivo anno solare.

3. L'attività di programmazione dovrà prevedere il numero totale di ore di moto e/o di missioni da svolgersi annualmente, i periodi di attività, il tipo di vigilanza da effettuare (ambiente, pesca o polizia marittima in generale) e le modalità di rendicontazione delle attività.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione del presente accordo il Comune di Duino-Aurisina riconosce alla Capitaneria di porto di Trieste, a copertura delle spese sostenute (carburante, formazione, materiale informativo bilingue e pasti per il personale) appositamente documentate dalla Capitaneria di porto di Trieste, un importo di Euro 7.000,00 (settemila/00) annui, fuori campo IVA in quanto attività istituzionale.
2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
3. La somma da rimborsarsi sarà versata, previa rendicontazione tecnico-finanziaria delle attività svolte, allo stato di previsione delle entrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in competenza (qualora corrisposta nell'esercizio cui è riferita la spesa) ovvero nei residui (in caso contrario) sul capo XV - capitolo 2454, art. 18 ("Introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto da destinare al fondo di cui all'art. 1, comma 1331, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296"), secondo le indicazioni temporali che saranno comunicate dalla Capitaneria di Porto (I.B.A.N. IT 92W 01000 03245 231 0 15 2454 18 per la competenza ovvero I.B.A.N. IT 43X 01000 03245 231 1 15 2454 18 per i residui).
4. Ove gli introiti corrisposti per i pasti non derivassero da oneri convenzionali documentabili e rendicontati (come nei casi di rimborsi forfetari), le somme dovranno esser versate allo stato di previsione delle entrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in competenza (qualora corrisposte nell'esercizio cui è riferita la spesa) ovvero nei residui (in caso contrario) sul capo XV, capitolo 2454, art. 3 ("Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati corrisposti anche a titolo di risarcimento danni per incidenti occorsi ai mezzi delle

Capitanerie di Porto per spese da sostenersi dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da portarsi in aumento agli stanziamenti dei relativi stati di previsione delle spese del bilancio dello stato”), secondo le indicazioni temporali che saranno comunicate dalla Capitaneria di Porto (I.B.A.N. IT 93S 01000 03245 231 0 15 2454 03 per la competenza ovvero I.B.A.N. IT 44T 01000 03245 231 1 15 2454 03 per i residui).

5. I capitoli di entrata potranno essere variati a seguito di scambio di corrispondenze.

Art. 4

(Modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività operative programmate, il Comune dovrà erogare annualmente un anticipo in misura non superiore al 30% degli oneri risultanti da un documento previsionale dei costi fissi per i quali sussista già un impegno contrattuale.
2. La liquidazione della restante parte sarà erogata, a seguito di consuntivo semestrale composto da una relazione di sintesi e della relativa rendicontazione economico-finanziaria, a cura del “responsabile della realizzazione degli interventi”.
3. La somma a conguaglio sarà versata dal Comune a consuntivo delle attività, su richiesta della Capitaneria di Porto di Trieste.

Art. 5

(Durata e modifiche)

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni.
2. Eventuali modifiche od integrazioni saranno ritenute efficaci e vincolanti solo se adottate in forma scritta, a mezzo di atti aggiuntivi sottoscritti da entrambe le parti per accettazione, pena la inefficacia o nullità delle stesse.
3. È fatta salva la facoltà, ai sensi dell’art. 1373 C.C., per ciascuno dei sottoscrittori di chiedere la risoluzione anticipata del presente accordo con un preavviso scritto, congruamente motivato, di almeno 30 giorni.

Art. 6

(Responsabilità civile)

1. Il Comune di Duino-Aurisina non è responsabile per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente protocollo d'intesa al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed al mezzo nautico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di collaborazione si rimanda al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili-

Art. 7

(Oneri fiscali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, allegato B, art. 16 e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8

(Adempimenti e controversie)

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione e convengono che, per le eventuali controversie concernenti il presente accordo, ove non sia possibile un bonario componimento ovvero siano risultate infruttuose le azioni previste dagli artt. 1453, 1454 e ss. del C.C., è competente il Foro di Trieste, ovvero ai sensi dell'articolo 25 del codice procedura civile alla giurisdizione del Foro di Roma, restando comunque esclusa la possibilità di deferimento ad arbitrato.

Art. 9

(Tutela della "Privacy" nel trattamento dei dati)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli eventuali dati raccolti per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno trattati nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Le parti si impegnano, altresì, ad operare nel rispetto delle norme giuridiche e delle direttive che regolano le rispettive Amministrazioni.

Art. 10

(Rinvio di norme)

Per tutto quanto qui non previsto, il rapporto oggetto del presente accordo è regolato ai sensi delle norme e delle leggi speciali, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia.

Art. 11

(Assicurazioni)

1. Nel caso in cui dovesse temporaneamente imbarcare personale dipendente dal Comune di Duino-Aurisina troverà applicazione il disposto dell'art. 8 della Direttiva NAVASS 001, in premessa citata, a mente del quale la polizza assicurativa, sottoscritta a favore di tutte le Unità del Corpo, copre anche i danni cagionati alla persona trasportata qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
2. Pertanto il personale imbarcato ai fini della presente Convenzione sarà coperto contro eventuali danni ai sensi della Direttiva citata e nei limiti dei massimali in essa riportati.
3. A tal fine, prima dell'imbarco, il Comando di bordo dovrà sottoporre al personale trasportato una dichiarazione di presa di conoscenza circa l'esistenza del contratto di assicurazione e sull'entità dei massimali in vigore, completa di generalità, indirizzo e scopo dell'imbarco.

Art. 12

(Efficacia)

1. L'efficacia del presente accordo è subordinata ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. al controllo

preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il presente atto viene redatto in triplice copia originale e, previa lettura e conferma, sottoscritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Data e luogo)

Per la Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Trieste	Per il Comune di Duino-Aurisina
Il Comandante del Porto Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE <i>(firmato digitalmente)</i>	Il Sindaco Daniela PALLOTTA <i>(firmato digitalmente)</i>

Le parti dichiarano di aver concordato, letto e compreso integralmente tutti gli articoli del presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva alcuna.

